



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 dicembre 2010 (13.12)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0330 (NLE)**

---

**17457/2/10  
REV 2**

**STAT 40  
FIN 701**

**NOTA**

---

della: Presidenza  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio  
n. doc. prec.: 17457/10 STAT 40 FIN 701 + REV 1 (mt)  
Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adegua, a decorrere dal 1°luglio 2010, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

---

1. In data 18 novembre 2010 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio che adegua, a decorrere dal 1°luglio 2010, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea.
2. Il Gruppo "Statuto" ha esaminato la proposta nella riunione del 25 novembre 2010. Numerose delegazioni hanno fatto presente di non essere pronte ad assumere una posizione in merito, in attesa di una soluzione della questione dell'adeguamento annuale per il 2009 in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 24 novembre 2010 nella causa C-40/10 (Commissione c/ Consiglio).

3. Nella riunione del COREPER dell'8 dicembre 2010 la Commissione ha confermato che presenterà proposte rivedute per il 2010 immediatamente dopo l'adozione da parte del Consiglio del regolamento che adegua, con effetto dal 1° luglio 2009, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea.
4. La Commissione presenterà al Consiglio una proposta riveduta che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea.
5. La presidenza invita pertanto il COREPER ad approvare la proposta riveduta della Commissione in tale contesto, il cui testo è riportato nel doc. 16761/1/10 REV 1 STAT 35 FIN 639, al fine di trasmetterla al Consiglio affinché la adotti tra i punti "A" all'ordine del giorno di una prossima sessione.

---